

e-max

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI		
06304900603 - UFFICIO REGISTRAZIONE		
CC	RUC	
17 MAR. 2008		N. 10178
FUNZIONE	MACROATTIVITA'	ATTIVITA'
FASCICOLO		SOTTOFASCICOLO

CIRC. 372344



Ministero della Giustizia

Departimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi
 Al Vice Capo Dipartimento Roma

CIRCOLARE

Roma,



Al Gabinetto dell'On. Ministro
 Sede

All'Ispettorato Generale
 Via Silvestri, 243

Roma

Ai Signori Presidenti
 delle Corti di Appello

Loro Sedi

Oggetto: Convenzione stipulata con Poste Italiane S.p.A. relativa al servizio amministrativo informatizzato per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

In data 26 settembre 2007 quest'Amministrazione ha stipulato con Poste Italiane S.p.A. una Convenzione avente per oggetto la fornitura di un servizio amministrativo informatizzato, per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta, degli atti giudiziari in materia civile e penale nonché attività correlate.

Al fine della sua corretta esecuzione si rende necessario impartire con la presente le direttive seguenti.

In premessa si precisa che nessun vincolo discende dalla Convenzione in ordine alle modalità di notificazione e pertanto l'opzione tra la notifica a mani e quella a mezzo posta continua ad essere regolata dalla normativa preesistente e precisamente dall'art. 1 della legge 890/82 e dall'art 107 del D.P.R. 1229/59.

Preliminarmente si rende altresì necessario circoscrivere l'ambito di applicazione dell'accordo, con riferimento alla tipologia di atti che ne costituiscono l'oggetto. In proposito si precisa che, allo stato, non tutte le

notifiche a mezzo posta soggiacciono al regime della Convenzione. Il sistema in questione trova per il momento applicazione relativamente agli atti penali a richiesta dell'autorità giudiziaria ed ai biglietti di cancelleria. Ciò premesso, è d'uopo evidenziare che, al fine di consentire la gestione congiunta degli esiti della notificazione, secondo il sistema previsto in Convenzione, che verrà qui descritto a larghe linee, alcune fasi della lavorazione dell'atto dovranno subire delle variazioni. Pertanto si invitano gli uffici giudiziari ad adeguarsi alle linee guida di seguito indicate.

Per gli atti da notificare in regime di Convenzione, è a disposizione un servizio di data entry in base al quale il personale di Poste si recherà presso i locali UNEP almeno tre volte la settimana a giorni alterni ed ivi provvederà ad acquisire, per ogni atto da notificare, i dati identificativi necessari per il successivo procedimento di lavorazione e, in particolare, i dati indicati nell'articolo 6 del contratto allegato.

A conclusione delle suddette operazioni, che avverranno presso l'Ufficio NEP, il personale di Poste ritirerà una distinta riepilogativa in duplice copia una delle quali resterà all'UNEP e l'altra a Poste. La predetta distinta dovrà, previa verifica, essere datata e sottoscritta dal Personale di Poste e da quello dell'UNEP.

Poste, secondo le modalità ivi previste, provvederà, a mezzo della propria struttura organizzativa e proprie tecnologie, ad acquisire i dati identificativi degli atti in una base informativa cronologica dedicata al Ministero.

Con il Servizio di gestione completa della notifica e rendicontazione degli esiti della stessa Poste provvederà alla produzione del seguente materiale:

- buste e modulistica per gli atti giudiziari;
- schema della relativa relata di notifica;
- avviso di ricevimento precompilato (mod. 23L);
- etichette per avviso di ricevimento (mod.22R) per la seconda raccomandata da utilizzare in caso di esito negativo della prima, nonché le seguenti attività:
 - imbustamento dell'atto;
 - consegna, nei termini contrattuali, nella sede UNEP tramite servizio di ritiro a domicilio (pick-up) del materiale necessario, nonché dei prestampati riproducenti lo schema di relata di notificazione per consentire al personale UNEP di effettuare l'attività di notifica.
 - ritiro dall'UNEP e spedizione degli atti da notificare in busta chiusa, sottoscritta e sigillata dal personale dell'UNEP, entro 6 giorni lavorativi (ove con giorno lavorativo si intendono tutti i giorni non festivi compresi fra il lunedì ed il sabato inclusi di ogni settimana) dalla data di consegna della distinta e immediato inoltro alle strutture postali competenti per territorio per procedere alla notifica dell'atto ai destinatari;
 - notifica degli atti mediante recapito ai destinatari, secondo la legge 890/82, nei termini previsti dalla Carta di qualità del servizio pubblico postale;
 - ricezione, mediante domiciliazione temporanea presso Poste, degli avvisi di ricevimento e degli atti la cui notifica non abbia avuto buon esito;
 - restituzione degli avvisi di ricevimento agli uffici giudiziari indicati come mittenti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scansione, effettuate nei tempi di cui al punto 6.4 dell'allegato

- contratto e, comunque, con riguardo agli atti il cui termine faccia riferimento all'udienza, almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza medesima, e per gli atti, il cui termine non faccia riferimento all'udienza, non più tardi di sei giorni dalla conclusione delle operazioni di scansione. In ogni caso la restituzione degli avvisi dovrà avvenire almeno tre giorni prima di eventuali date di scadenza fissate da riportarsi, su indicazione dell'UNEP, sul frontespizio della busta contenente l'atto di cui si richiede la notificazione a mezzo posta;*
- *rendicontazione degli esiti delle notifiche e consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di prima postalizzazione, degli atti la cui notifica non abbia avuto esito positivo con motivazione "trasferito" o "sconosciuto". Tale rendicontazione dovrà contenere, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice e la data dell'udienza ovvero la data di scadenza, con abbinati la data di consegna, il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo tentativo di notifica, la data di spedizione dell'eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di tale ultima, nonché l'esito e modalità della prima notificazione e dell'eventuale seconda;*
 - *produzione, su richiesta dell'Ufficio Giudiziario o della Commissione paritetica bilaterale, di stampe relative alle notifiche effettuate ed ai relativi esiti a vari livelli di aggregazione per il monitoraggio periodico del servizio.*

Pertanto si sottolinea la necessità di rendere disponibili gli atti da notificare a Poste Italiane, da parte del personale Unep, nei tempi ottimali suggeriti dalla scadenza dell'atto, onde garantire la regolarità della notifica nel rispetto dei termini processuali previsti dal legislatore. Relativamente agli atti il cui termine di notifica sia stabilito con riferimento all'udienza, deve comunque esserne assicurata la disponibilità almeno 30 giorni solari antecedenti l'udienza stessa. Al fine di garantire il rigoroso rispetto dei termini processuali, nonché dei tempi di consegna concordati in Convenzione, si raccomanda alle Cancellerie di adoperarsi affinché gli atti da notificare siano trasmessi agli Unep con la massima tempestività e comunque, in tempo utile per consentire anche il regolare espletamento di tutte le attività amministrative necessarie alla preparazione degli atti stessi.

Estrema attenzione viene sollecitata nei confronti dei capi dell'ufficio, nonché dei dirigenti e responsabili Unep in ordine al rispetto di quanto previsto dalla convenzione in materia di riservatezza e sicurezza. In particolare dopo che Poste avrà individuato e comunicato i nominativi dei soggetti addetti alle attività previste per l'espletamento dei servizi, sarà necessario vigilare affinché si dia corretta attuazione alle disposizioni di cui agli artt. 29-36 del D.L.vo 196/2003.

A notifica avvenuta, gli avvisi di ricevimento verranno temporaneamente trattenuti presso Poste per le previste operazioni di scansione e aggiornamento dell'archivio immagini. Successivamente, con stretta periodicità, e comunque non oltre i tempi eventualmente concordati, gli stessi dovranno essere restituiti agli uffici giudiziari indicati come mittenti nell'avviso di ricevimento, secondo il disposto dell'art. 3 della L. 890/82. Gli atti con esito negativo per destinatario sconosciuto o trasferito, dovranno invece essere restituiti al mittente entro dieci giorni dalla spedizione.

Differentemente da quanto previsto nella precedente convenzione la restituzione degli avvisi di ricevimento agli uffici giudiziari indicati come

mittenti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scansione, deve essere effettuata nei tempi di cui al punto 6.4 del contratto e, comunque, con riguardo agli atti il cui termine faccia riferimento all'udienza, almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza medesima, e per gli atti, il cui termine non faccia riferimento all'udienza, non più tardi di sei giorni dalla conclusione delle operazioni di scansione. In ogni caso la restituzione degli avvisi dovrà avvenire almeno tre giorni prima di eventuali date di scadenza fissate da riportarsi, in luogo dell'indicazione della data di udienza sul frontespizio della busta contenente l'atto di cui si richiede la notificazione a mezzo posta.

Per quanto attiene alla parte economica, si precisa che per ogni atto notificato in regime di Convenzione, dovrà essere corrisposta a Poste Italiane la somma di € 8,31 - di cui € 8,00 iva esente + € 0,31 oltre iva - secondo le seguenti modalità: per il servizio di cui alla Convenzione, Poste emetterà un'unica fattura, con cadenza mensile posticipata, in cui saranno riepilogati gli atti oggetto di notifica ritirati nel mese precedente presso ogni UNEP, nel mese di riferimento indipendentemente dalla data di prima postalizzazione. Il dettaglio degli atti per singolo UNEP sarà fornito in allegato alla fattura emessa.

La documentazione di riscontro, distinta per ogni Ufficio Giudiziario che abbia utilizzato il servizio, sarà inviata ai singoli UNEP entro 10 giorni dalla spedizione della fattura affinché lo stesso possa verificare la regolarità di quanto indicato e comunicarlo al Ministero ove fossero riscontrate irregolarità. Con cadenza semestrale, se dalla verifica di tale documentazione di riscontro dovessero emergere differenze rispetto a quanto fatturato, saranno effettuati i dovuti conguagli che saranno oggetto di eventuale emissione di nota credito o di fattura.

Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dall'Amministrazione e non più da ogni singolo UNEP.

In tal modo si è inteso agevolare l'attività degli UNEP che non avranno più l'incombenza di verificare i documenti di riscontro e procedere ai relativi pagamenti.

Il controllo dei livelli di servizio di cui alla Convenzione sarà curato direttamente dalla sede Centrale sulla scorta della documentazione di riscontro di Poste e delle rilevazioni, ove necessarie, degli Uffici NEP.

Infine, considerato che il sistema di lavorazione integrata previsto in Convenzione, garantisce il completo monitoraggio dell'atto di cui viene richiesta la notifica, tramite l'accesso al relativo sito Web, si rende necessario fare alcune precisazioni relativamente all'aspetto informatico. Per quanto attiene alle infrastrutture, si rende noto che Poste Italiane si è impegnata a fornire le apparecchiature tecnologiche e i mezzi necessari ad assicurare l'erogazione dei servizi pattuiti. Per quanto attiene invece al collegamento al sistema informatico si fa presente che, onde consentire al personale abilitato l'accesso al sito web, contenente l'archivio informatico, è necessario il rilascio da parte di Poste Italiane di un codice personale basato su una "user-id" ed una "password". A tal fine si invitano i Signori Presidenti delle Corti D'Appello a voler comunicare senza indugio a Poste Italiane tutti i nominativi di coloro che si ritiene di segnalare al suddetto fine.

Va da ultimo sottolineata l'importanza che tutti gli Uffici NEP fruitori del servizio si attengano scrupolosamente al contenuto degli articoli di competenza della Convenzione al fine di evitare contenziosi con Poste Italiane S.p.A.

Per quanto attiene al pagamento dei compensi arretrati si precisa che Poste ha predisposto un piano economico, approvato da questa Amministrazione, il cui contenuto si sintetizza nel modo seguente.

PERIODO MARZO 2005-FEBBRAIO 2006

Per tale periodo Poste emetterà una nota di variazione a credito, per ogni UNEP, pari alla diminuzione di € 1,12 - iva inclusa- per ogni atto portato in notifica.

PERIODO MARZO 2006 - MAGGIO 2006

Per tale periodo Poste emetterà una fattura a saldo per ciascun UNEP e per ogni atto portato in notifica, pari ad € 0,55 - iva inclusa - ad atto.

PERIODO GIUGNO 2006 - OTTOBRE 2006

Per tale periodo Poste emetterà una fattura a saldo pari ad € 1,67 per ogni atto portato in notifica e per ogni UNEP.

PERIODO NOVEMBRE 2006 - FINO AL NUOVO CONTRATTO

*Nessuna variazione è prevista.
Ogni singola fattura sarà arrotondata ai decimali.*

Nell'eventualità che alcuni UNEP per il periodo marzo 2005-febbraio 2006 abbiano già provveduto a versare gli importi contrattuali e, pertanto, risultino creditori nei confronti di Poste, l'importo a credito potrà essere recuperato, per tali soli casi, attraverso minori pagamenti sulle fatture successive.

Per quanto riguarda la contestazione di eventuali penali nel periodo di vigenza del precedente contratto esse devono considerarsi assorbite dal minor costo richiesto da Poste nel periodo sperimentale.

Infine si comunicano le coordinate presso cui effettuare eventuali saldi:

*c/c 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. D.C.G.C./S.C.A Servizi Vari
Fat Viale Europa, 175 - 00144 Roma (ABI 07601 CAB 03200 CIN N).*

Si invitano i Sigg.ri Presidenti di Corte di Appello a dare la massima diffusione del contenuto della presente circolare a tutti gli Uffici dipendenti, con preghiera di voler vigilare sulla corretta esecuzione della convenzione allegata, al fine di non vanificare i vantaggi economici ottenuti con lo stesso.

Il Vice Capo Dipartimento Vicario

Sergio Gallo



Ministero della Giustizia

CONVENZIONE

Relativa al Servizio amministrativo per la gestione integrata degli esiti delle notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari in materia penale e civile.

L'anno Duemilassette il giorno ventisei del mese di settembre, nei locali del Ministero

Tra

Il Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, CF 80184430587, di seguito indicata come "Amministrazione", nella persona del Vice Capo del Dipartimento, Consigliere Sergio Gallo domiciliato per la carica presso il Ministero in Via Arenula, 70 - 00100 Roma (di seguito Amministrazione)

e

La società Poste Italiane S.p.A., di seguito indicata come "Poste", nella persona dell'ing. Massimo Sarmi, domiciliato per la carica in Roma Viale Europa 190, il quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma nella qualità di Amministratore Delegato di Poste, con sede legale in Roma Viale Europa 190, capitale sociale € 1.306.110.000.00 interamente versato, iscritta nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese di Roma al numero 97103880585 in data 12/8/1996, partita IVA n. 97103880585

(di seguito congiuntamente le parti)

premesso che

A) le profonde innovazioni introdotte con la riforma di cui al DPR n. 55 del 6/3/2001 hanno reso improcrastinabile la necessità di procedere ad un miglioramento dei servizi resi dall'Amministrazione così da ottimizzare, in termini di efficacia, gli interventi

- necessari ad assicurare un migliore funzionamento ed organizzazione dei servizi della giustizia;
- B) la notifica degli atti giudiziari costituisce un momento fondamentale del processo in quanto attiene alla regolare instaurazione del rapporto processuale che influisce sull'intera fase processuale successiva;
- C) l'Amministrazione ha, per tale motivo, avviato un programma di rinnovamento, anche tecnologico, teso a snellire e velocizzare il sistema delle notifiche degli atti giudiziari con l'obiettivo di ridurre, quanto più possibile, la durata dei tempi di definizione dei processi civili e penali;
- D) per favorire tempi più veloci nella celebrazione dei procedimenti civili e penali si ritiene utile dotare l'Amministrazione di un sistema di rendicontazione degli avvisi di ricevimento, i quali costituiscono l'unica prova documentale valida della ricezione dell'atto, che preveda anche l'impiego di tecnologie informatiche;
- E) la notificazione degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale è prevista dagli artt. 149 e 151 c.p.c., in materia civile e dagli artt. 170 e segg. del c.p.p. in materia penale;
- F) la legge 890/1982 e successive modificazioni consente all'Ufficiale giudiziario di avvalersi del Servizio postale per la notifica degli atti in materia penale e obbliga lo stesso a servirsi di tale Servizio per la notifica di atti civili ed amministrativi da eseguirsi al di fuori del Comune ove ha sede il suo Ufficio;
- G) Poste espleta in modo esclusivo il servizio postale di base per la notifica degli atti giudiziari, quale titolare del servizio universale ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge 261/1999;
- H) Poste ha avviato un processo di sviluppo per l'erogazione dei suoi servizi anche avvalendosi di una propria articolazione societaria ed, in particolare, la gestione integrata degli esiti delle notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta;
- I) in data 10/5/2001 il Ministro pro - tempore ha stipulato un "accordo di programma" per la possibile introduzione del predetto servizio;
- L) il Ministro attualmente in carica, on. Clemente Mastella, ha confermato il contenuto dell'accordo di programma di cui alla lettera I);

- M) è stata verificata la rispondenza di tale Servizio alle esigenze dell'Amministrazione;
- N) è stata effettuata, a suo tempo, una fase di sperimentazione del Servizio presso le sedi del Tribunale di Roma e di Lecco;
- O) il costo sostenuto attualmente dall'Amministrazione, per eseguire una notifica, è mediamente pari a complessivi € 8,31 oltre IVA come per legge, comprensivo del costo di una raccomandata più quello di una seconda raccomandata effettuata nelle ipotesi in cui la prima notifica non abbia avuto esito positivo per motivazione "trasferito" o "sconosciuto";
- P) Poste si è dichiarata disponibile ad effettuare il Servizio di gestione integrata degli esiti delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei biglietti di cancelleria al medesimo costo di quello attualmente sostenuto dall'Amministrazione e pari, complessivamente, a quanto indicato alla precedente lettera O) per ogni notifica eseguita con le stesse modalità;
- Q) per ottemperare al rilievo mosso dalla Commissione Europea DG mercato interno e servizi del 23/5/2005, l'Amministrazione si è determinata nel senso di procedere a bandire una gara europea ad evidenza pubblica, secondo le modalità indicate nel Decreto legislativo 12/4/2006 n. 163, per l'affidamento dei servizi correlati a quello universale postale e non rientranti in quelli oggetto di riserva obbligatoria a Poste Italiane S.p.A. ai sensi del decreto legislativo 261/1999;
- R) in attesa di poter esperire una regolare gara europea per tali servizi, i cui tempi di ultimazione si stimano non inferiori a mesi 10 e persistendo lo stato di necessità di questa Amministrazione di assicurare l'utilizzo del Servizio di gestione integrata degli esiti delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari e dei biglietti di cancelleria al costo già praticato nel contratto scaduto in data 31/12/2006, appare applicabile il contenuto dell'art. 57 comma 2 lettera c) del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163, in base al quale è possibile affidare a Poste Italiane S.p.A. l'intero servizio per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della gara europea;
- S) Poste ha accettato di stipulare un contratto con una durata limitata al tempo di cui alla precedente lettera R);

si stipula quanto segue:

Art.1 (Documenti)

1.1 Le premesse, e la "carta qualità" (all.1), costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art.2 (Oggetto della convenzione)

2.1 Poste si impegna a fornire all'Amministrazione il Servizio di gestione integrata dell'esito delle notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari, in materia civile e penale, di seguito indicati come "atti", al fine di rendere più spedita la procedura di notifica di cui alla L. 890/82 e di assicurare il recapito e l'esito della notifica in tempo utile per il regolare svolgimento dei processi. Il tutto con le modalità di cui al successivo articolo 6 e secondo i livelli di servizio di cui al successivo articolo 10.

Art.3 (Norme regolatrici della convenzione)

3.1 L'esecuzione della convenzione è regolata :

- dagli articoli e dagli allegati della presente convenzione;
- dal Capitolato d'oneri generale per le forniture e i servizi a cura del Provveditorato Generale dello Stato (D.M. 28.10.85, su Supplemento Ordinario alla G.U., serie generale n. 51 del 3.3.86) e successive modifiche; nonché, ove applicabile, dal Capitolato d'oneri per la prestazione di servizi in materia di informatica eseguiti nell'ambito dell'Amministrazione statale dal Provveditorato Generale dello Stato o con il suo intervento, approvato con D.M. in data 8.2.1986, pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3.3.86 per quanto applicabile relativamente alla disciplina non modificata dal Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'art.12, co.), del D.L. 12 febbraio 1993, n.39 (D.P.C.M. 6 agosto 1997 n.452); di entrambi i Capitolati Poste dichiara di avere esatta conoscenza. Gli stessi formano parte integrante del presente atto, per quanto allo stesso non siano materialmente allegati; le norme e le prescrizioni in essi riportate si applicano in quanto compatibili con quelle contenute nel presente atto;

- 4.3 Poste si impegna a dare esecuzione anticipata alla convenzione - ai sensi dell'art.10, 10° comma della L. n. 130/81, richiamato dall'art. 5 D.L. 17.9.1993, n.364, convertito in L. 15.11.1993, n.458 - ove essa venga stabilita nel relativo atto di approvazione.

Art. 5 (Commissione bilaterale)

- 5.1 E' confermata la Commissione bilaterale già nominata, composta da tre rappresentanti nominati dall'Amministrazione e tre nominati da Poste, con il compito di fornire l'indirizzo, il coordinamento e la pianificazione delle attività previste, ivi inclusi il monitoraggio dei volumi di attività, dei costi e dei livelli di servizio di cui al successivo articolo 10.
- 5.2 A tal fine la Commissione formulerà alle parti le proprie osservazioni al fine di consentire il miglioramento della funzionalità e dei corrispondenti livelli di servizio in base alle esigenze dell'Amministrazione.

Art. 6 (organizzazione del lavoro)

- 6.1 i servizi di cui al precedente art.2 verranno svolti, da Poste e dall'Amministrazione, per le parti di propria competenza, con le modalità di seguito indicate.

6.2 servizio di data entry

6.2.1 il personale di Poste si recherà presso i locali UNEP, almeno tre volte la settimana a giorni alterni ed ivi provvederà ad acquisire, per ogni atto da notificare, i seguenti dati identificativi necessari per il successivo procedimento di lavorazione e, in particolare:

- il numero di Registro cronologico UNEP;
- l'Ufficio giudiziario che richiede la notifica e se esiste la sezione del medesimo ufficio;
- il numero di Registro Generale del procedimento cui la notifica si riferisce;
- il nome del Giudice e la data dell'udienza relativa alle notifiche da effettuare;
- nome e cognome o ragione sociale del destinatario, residenza o dimora o domicilio o domicilio eletto dallo stesso.

- dalle vigenti disposizioni della legge e del regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- dal D.P.R. n. 554 del 21.12.1999;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative, nazionali ed europee, già emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti;
- dall'art. 17 della legge 68/99 che disciplina le disposizioni in materia di diritto al lavoro dei disabili.

3.2 Le clausole della presente convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla sottoscrizione della convenzione stessa. Nel caso di provvedimenti emanati dall'Autorità di Regolamentazione incrementi le tariffe, essi troveranno immediata applicazione previa comunicazione ufficiale di Poste dell'avvenuta pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra. I successivi punti 7.6 e 7.7 sono stati redatti sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 4 (Durata ed efficacia)

- 4.1 La presente convenzione ha efficacia a decorrere dall' 1/10/2007 al 30/09/2010 per quanto riguarda la fornitura del Servizio obbligatorio mentre, per i servizi accessori, di cui alla gara che sarà espletata, fino a conclusione di tutte le operazioni relative.
- In ogni caso la presente convenzione si intende risolta, per quanto attiene all'erogazione dei servizi oggetto della gara europea, ipso iure dal giorno dell'avvenuta comunicazione a Poste Italiane S.p.A. dell'avvenuta registrazione nei modi di legge del contratto stipulato con l'aggiudicatario della gara europea di cui in premessa e fatto salvo quanto previsto al successivo punto 4.2.
- 4.2 La convenzione, mentre è vincolante per Poste dal momento della sottoscrizione, sarà efficace nei confronti dell'Amministrazione solo dopo l'approvazione nei modi di legge. Di tale approvazione l'Amministrazione darà prontamente comunicazione alla società.

6.2.2 A conclusione delle suddette operazioni il personale di Poste ritirerà una distinta riepilogativa in duplice copia una delle quali resterà all'UNEP e l'altra a Poste. La predetta distinta dovrà, previa verifica, essere datata e sottoscritta dal Personale di Poste e da quello dell'UNEP.

6.2.3 A discrezione dell'UNEP la rilevazione dei dati identificativi dell'atto potrà essere effettuata presso la struttura postale di riferimento traendoli da una distinta riepilogativa predisposta dal Personale UNEP con propri sistemi informatici e contenenti tutti i dati di cui sopra. Anche tale ultima distinta, previa sua verifica con i dati dell'atto da notificare, dovrà essere predisposta in duplice copia sottoscritta e datata;

6.2.4 Poste, secondo le modalità ivi previste, provvederà, a mezzo della propria struttura organizzativa e proprie tecnologie, ad acquisire i dati identificativi degli atti in una base informativa cronologica dedicata al Ministero.

6.3 Servizio di gestione completa della notifica e rendicontazione degli esiti della stessa.

6.3.1 Per l'espletamento del servizio di cui al punto 6.2 Poste provvederà alla produzione del seguente materiale:

- buste e modulistica per gli atti giudiziari;
- schema della relativa relata di notifica;
- avviso di ricevimento precompilato (mod. 23L);
- etichette per avviso di ricevimento (mod.23R) per la seconda raccomandata da utilizzare in caso di esito negativo della prima.

6.3.2 Poste, inoltre, effettuerà le seguenti attività:

- imbustamento dell'atto;
- consegna, nei termini di cui al precedente punto 6.2.1 nella sede UNEP tramite servizio di ritiro a domicilio (pick-up) del materiale di cui ai precedenti punti nonché dei prestampati riproducenti lo schema di relata di notificazione per consentire al personale UNEP di effettuare l'attività di notifica.
- ritiro dall'UNEP e spedizione degli atti da notificare in busta chiusa, sottoscritta e sigillata dal personale dell'UNEP, entro 6 giorni lavorativi (ove con giorno lavorativo si intendono tutti i giorni non festivi compresi fra il lunedì ed il sabato inclusi di ogni

- settimana) dalla data di consegna della distinta e immediato inoltro alle strutture postali competenti per territorio per procedere alla notifica dell'atto ai destinatari;
- notifica degli atti mediante recapito ai destinatari, secondo la legge 890/82, nei termini previsti dalla Carta di qualità del servizio pubblico postale, di cui all'allegato 2;
 - ricezione, mediante domiciliazione temporanea presso Poste, degli avvisi di ricevimento e degli atti la cui notifica non abbia avuto buon esito;
 - restituzione degli avvisi di ricevimento agli uffici giudiziari indicati come mittenti immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di scansione, effettuate nei tempi di cui al punto 6.4 e, comunque, con riguardo agli atti il cui termine faccia riferimento all'udienza, almeno tre giorni prima della data fissata per l'udienza medesima, e per gli atti, il cui termine non faccia riferimento all'udienza, non più tardi di sei giorni dalla conclusione delle operazioni di scansione. In ogni caso la restituzione degli avvisi dovrà avvenire almeno tre giorni prima di eventuali date di scadenza fissate da riportarsi, in luogo dell'indicazione della data di udienza e dall'atto dell'incombenza di cui all'art.6.2.1. su indicazione dell'UNEP sul frontespizio della busta contenente l'atto di cui si richiede la notificazione a mezzo posta.
 - a richiesta dell'autorità giudiziaria, Poste provvederà alla trasmissione dell'avviso di ricevimento, nei termini di cui al paragrafo precedente, per via telematica ai sensi dell'art. 4 della L.n. 890/92, come modificato dal D.L. n. 35/2005, senza corresponsione di alcuna spesa;
 - rendicontazione degli esiti delle notifiche e consegna, entro 10 giorni lavorativi dalla data di prima postalizzazione, degli atti la cui notifica non abbia avuto esito positivo con motivazione "trasferito" o "sconosciuto". Tale rendicontazione dovrà contenere, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice e la data dell'udienza ovvero la data di scadenza, con abbinati la data di consegna, il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo tentativo di notifica, la data di spedizione dell'eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di tale ultima, nonché l'esito e modalità della prima notificazione e dell'eventuale seconda;
 - produzione, su richiesta dell'Ufficio Giudiziario o della Commissione di cui al precedente articolo 5), di stampe relative alle notifiche effettuate ed ai relativi esiti a vari livelli di aggregazione per il monitoraggio periodico del servizio.

6.4 Servizio di archiviazione elettronica degli avvisi di ricevimento

Poste si impegna a provvedere:

- 1) Alla scansione per immagini e per dati degli avvisi di ricevimento degli atti;
- 2) All'aggiornamento di un archivio costituito dai dati ed immagini, accessibile al personale abilitato dell'Ufficio Giudiziario via internet, tramite un browser, utilizzando come campi di ricerca uno dei dati identificativi e contenente, per ogni atto, il numero del R.G., il nome del Giudice e la data dell'udienza o la data di scadenza con abbinati la data di consegna, il numero di raccomandata utilizzato, la data di prima postalizzazione, la data del primo tentativo di notifica, la data di spedizione dell'eventuale seconda notifica ed il numero della raccomandata di quest'ultima, nonché l'esito e modalità della prima notificazione e dell'eventuale seconda con la possibilità di avere, in collegamento telematico, l'immagine del corrispondente avviso di ricevimento;

Art. 7 (riservatezza e sicurezza)

- 7.1 Poste si impegna a conservare, per un periodo non inferiore alla durata del contratto, tutte le informazioni relative al servizio di cui all'art. 2 con misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.L.vo 196/2003 ed a renderle accessibili al solo personale autorizzato da Poste stessa vincolando il predetto personale all'obbligo della riservatezza sulle informazioni in qualunque modo ne sia venuto a conoscenza a causa del servizio espletato.
- 7.2 Poste si impegna ad assicurare l'integrità degli archivi oggetto del servizio di cui all'art. 2 mediante le opportune funzioni di sistema che ne impediscano ogni possibile manomissione od alterazione da parte di chiunque.
- 7.3 Poste, al fine di assicurare il tracciamento delle operazioni di accesso agli archivi, si impegna a predisporre una specifica funzione di sistema che consenta di ricostruire, per un periodo non inferiore alla durata del contratto, le attività di accesso effettuate dal suo personale abilitato di cui al precedente punto 7.1 e dal personale dell'Amministrazione di cui dal successivo punto 7.4.

- 7.4 L'accesso agli archivi di servizio di cui all'art. 2 è consentito al personale dell'Amministrazione tramite l'assegnazione nominativa di codici personali basati su una " user-id " ed una " password " rilasciate da Poste, su richiesta scritta dell'Ufficio giudiziario. Ogni annullamento o nuovo inserimento di nominativi abilitati dovrà essere effettuato dagli Uffici Giudiziari mediante le medesime modalità di cui sopra.
- 7.5 Poste si impegna a rilasciare, a mezzo di posta raccomandata A/R o consegna a mani con firma per ricevuta, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, i codici di accesso di cui al primo comma del precedente punto 7.4, e nel rispetto di quanto previsto nel successivo punto 7.6.
- 7.6 Nel rispetto delle norme di cui agli articoli 29 e 30 del D.L.vo 30/6/2003 n. 196 l'Amministrazione designa Poste Italiane responsabile del trattamento dei dati personali ed identificativi, per tutta la durata del trattamento stesso sia pure riservandosi, in qualità di titolare, poteri di controllo e verifica da esercitarsi tramite il personale UNEP allo scopo individuato.
- Poste agirà con gli stessi vincoli e gli stessi obblighi che fanno capo al Ministero, responsabile dell'operazione di trattamento, e, pertanto, sarà tenuta al rispetto della segretezza e del divieto dell'uso ulteriore dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, predisponendo anche gli strumenti necessari per garantire l'autonomia del sistema informatico in modo tale che impedisca l'accesso anche da altre strutture di Poste.
- 7.7 Poste individuerà e comunicherà i nominativi, in via riservata, dei soggetti che, ritenuti idonei per esperienza, capacità ed affidabilità, saranno addetti alle attività necessarie per l'espletamento del servizio (art. 30 D.L.G. 196/2003); il Ministero si riserva la facoltà di effettuare controlli semestrali al fine di vigilare sulle istruzioni impartite e sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati e dei sistemi (artt. 33-36 del D.lvo 196/2003 e allegato B del disciplinare tecnico - disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

Art.8 (Impegni specifici)

- 8.1 Poste si impegna a:

- fornire le prestazioni per l'erogazione del servizio di cui all'art.2 impiegando tutto il personale, le infrastrutture tecnologiche ed i mezzi necessari in modo da assicurare l'erogazione degli stessi con le modalità di cui all'art. 6 ed i livelli di servizio di cui al successivo art. 10;
- applicare, in relazione al proprio personale dipendente, le disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente convenzione le norme regolamentari di cui al decreto legislativo 626/94 e successivi aggiornamenti;

Art.9 (variazioni, estensioni ed evoluzioni del servizio)

- 9.1 Qualora durante l'esecuzione della presente convenzione l'Amministrazione ritenga necessario procedere ad aggiornamenti e/o varianti organizzative e/o funzionali e/o tecnologiche. Poste si impegna a darvi corso;
- 9.2 Gli aggiornamenti e/o le varianti di cui sopra qualora implicino un aumento di spesa dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo alla presente convenzione.
- 9.3 Non appena saranno attuate le norme relative in materia, l'Amministrazione e Poste valuteranno l'opportunità di sostituire la firma apposta in originale dall'Ufficiale Giudiziario con la firma digitale.
- 9.4 Le modalità di introduzione della firma digitale formeranno oggetto di un successivo e separato accordo tra le parti.

Art. 10 (Livelli di servizio e penali)

- 10.1 Poste si impegna a prestare un servizio di elevata qualità e, comunque, a mantenere su base mensile livelli di servizio non inferiori a quelli di cui ai successivi punti, per l'intero periodo di durata della presente convenzione.;

Il mancato rispetto degli stessi, salvo i casi di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità, debitamente documentati e non imputabili a Poste, comporterà l'applicazione delle penali indicate nei medesimi punti;

10.2 Poste si impegna ad erogare il servizio di cui all'articolo 6.3 secondo le modalità e gli obiettivi fissati nella carta di qualità vigente al momento della stipula del contratto, impiegando, nel 95% dei casi a livello nazionale e nel 94% a livello locale, il tempo massimo di 6 (sei) giorni lavorativi intercorrenti tra la data apposta sulla distinta di cui all'art. 6.2 e la data di ritiro, equivalente a postalizzazione, di cui all'art. 6.3 e di 8 (otto) giorni lavorativi nel restante 5% dei casi.

In caso di mancato rispetto della percentuale di cui al precedente comma, relativamente al rispetto del valore complessivo nazionale richiesto, si applicherà, per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al parametro fissato, una penale, per ogni mese, pari all'1 per cento del valore contrattuale, relativo a tale servizio, rapportato al mese in esame.

Qualora il livello di servizio venisse rispettato complessivamente a livello nazionale, ma non venisse rispettato quello richiesto localmente in uno o più uffici, per ognuno di questi uffici si applicherà, per ogni punto percentuale di riduzione rispetto al parametro fissato, una penale calcolata come prodotto tra la penale nazionale, astrattamente applicabile, e il rapporto tra il volume di atti richiesti in notifica nel mese di osservazione nell'ufficio in cui si è verificato lo scostamento dal livello di servizio e il volume nazionale di atti richiesti in notifica nello stesso mese.

10.3 Poste si impegna ad effettuare presso gli UNEP il servizio di rilevamento dati e di ritiro-consegna a domicilio (pick-up) degli atti almeno tre volte la settimana a giorni lavorativi alterni.

In caso di mancato rispetto della frequenza settimanale di cui al comma precedente si applicherà una penale, da parte dell'Amministrazione e su segnalazione dell'Ufficio ove il ritardo si è verificato, per ogni singolo Ufficio ove si è verificato il ritardo, pari al 2 % dell'importo del servizio di cui sopra relativo al mese in cui si è manifestata l'inadempienza per ogni giorno di mancata fruizione del servizio di ritiro-consegna degli atti.

10.4 Poste si impegna a rendere disponibile al personale abilitato dall'Ufficio Giudiziario il servizio di accesso al sito web di cui all'articolo 6.4 tutti i giorni lavorativi dalle ore 8 a.m.

alle ore 20 p.m.. In caso di mancato rispetto della disponibilità di cui al comma precedente per ogni giorno o frazione di giorno superiore alle 4 (quattro) ore l'Amministrazione, su segnalazione dell'Ufficio ove si è verificato il ritardo, applicherà una penale, per ogni singolo Ufficio ove si è verificato il ritardo, pari al 2% dell'importo del servizio di cui all'articolo 2 relativo al mese in cui si è manifestata l'inadempienza.

10.5 Per l'applicazione delle penali previste nei precedenti punti si applicheranno i seguenti arrotondamenti: da 0 a 0,499 si arrotonderà al punto percentuale inferiore, da 0,50 a 1 si arrotonderà al punto percentuale superiore.

10.6 L'importo complessivo delle penali, applicate nella misura di cui ai precedenti punti non potrà superare, nel trimestre, il 3,5% dell'importo dovuto complessivamente per il servizio nel trimestre stesso ovvero il 10% del valore contrattuale annuo. Verrà, in ogni caso applicata la percentuale più favorevole all'Amministrazione.

In ogni caso in cui, a prescindere dall'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, le notifiche richieste a Poste per sua colpa, non andassero a buon fine, o fossero effettuate fuori termine ovvero in caso di mancata consegna della cartolina di ritorno in tempo utile per il processo cui è destinata, Poste si impegna a ripetere la notifica a sue spese.

10.7 Qualora l'Amministrazione, su segnalazione dell'Ufficio Giudiziario, rilevi che vi sia stato un inadempimento dovrà darne comunicazione per iscritto a Poste motivando le proprie conclusioni ed evidenziando le penali che intende applicare; Poste, a sua volta, dovrà formulare per iscritto all'Amministrazione le proprie contro deduzioni entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di inadempimento. Trascorso inutilmente tale termine la contestazione si avrà per accettata e verranno applicate le relative penali, notificate a Poste e compensate finanziariamente sull'importo della/e fattura/e in pagamento da parte dell'Amministrazione a Poste. Nel caso in cui le parti siano in disaccordo sulla sussistenza di un inadempimento o sulla misura della penale connessa a tale inadempimento, si applicheranno le disposizioni di cui al successivo art. 18.

Art. 11 (volumi)

11.1 Il volume delle notificazioni a mezzo posta e relative agli atti giudiziari civili e penali ammontano annualmente a circa 3 milioni. L'Amministrazione, in considerazione che

il servizio di cui all'articolo 2 è effettuato a discrezione del singolo UNEP, stima che l'utilizzo di tale servizio non supererà fino alla scadenza contrattuale, presumibilmente, i seguenti volumi :

- 750.000 di atti nel 2007.
- 3.000.000 di atti nel 2008;
- 3.000.000 di atti nel 2009;
- 2.250.000 di atti nel 2010.

Art. 12 (corrispettivi)

12.1 Il corrispettivo per la fornitura del servizio di cui all'art.2, erogato con le modalità di cui all'art. 6 e coi livelli di servizio di cui all'art.10, è regolato nei termini di cui ai successivi commi;

12.2 Per ogni atto ritirato dall'UNEP, oggetto di notifica, indipendentemente dall'esito e dal numero delle raccomandate necessarie e indipendentemente dal loro specifico peso, sarà riconosciuto a Poste un compenso di € 8,00 IVA esente + € 0,31 oltre IVA, importi così suddivisi :

- a) per il servizio di cui all'art. 6.2 (data entry) € 0,15 + IVA;
- b) per il servizio di cui all'art. 6.3 (servizio di gestione completa della notifica e rendicontazione degli esiti) € 8,00 IVA esente;
- c) per il servizio di cui all'art. 6.4 (archiviazione elettronica degli esiti) € 0,16 + IVA.

12.3 I corrispettivi presunti, per i volumi di atti (mod B/AG e A/bis) di cui al precedente articolo 11, sono, pertanto, i seguenti :

- € 6.279.000,00 (di cui € 6.000.000,00 IVA esente + € 279.000,00 IVA inclusa) per il 2007;

- € 25.116.000 (di cui € 24.000.000 IVA esente e € 1.116.000,00 IVA inclusa) per il 2008 e fino alla data di comunicazione dell'avvenuta stipula del nuovo contratto a seguito della gara europea;

- € 24.000.000,00 per il 2009;

W

-€ 18.000.000,00 per il 2010;

per un corrispettivo complessivo presunto di € 73.395.000,00

Art. 13 (Documentazione di riscontro)

- 13.1 Poste al fine di consentire all'Amministrazione di controllare che la fatturazione avvenga nel rispetto delle modalità di erogazione di cui all'art. 6 e dei volumi effettivi del servizio di cui all'articolo 11, fornirà mensilmente, ed entro i 10 giorni lavorativi successivi, in allegato alla fattura e anche su supporto informatico, la rendicontazione di cui all'articolo 6.3 per consentire il riscontro tra i volumi di notifiche ritirate di cui alla distinta riepilogativa citata all'articolo 6.2 ed i corrispondenti volumi fatturati nel mese di riferimento.
- 13.2 Poste, al fine di consentire all'Amministrazione per il tramite degli Uffici Giudiziari di controllare i livelli di servizio, di cui al precedente articolo 10, consegnerà trimestralmente agli stessi, entro i 10 giorni lavorativi successivi, una rendicontazione contenente gli eventuali scostamenti rispetto ai termini di cui all'articolo 10 e le eventuali penali da applicare, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 punto 6. L'Ufficio Giudiziario provvederà al riscontro tra quanto dichiarato e quanto registrato nelle distinte di consegna e in quelle di prima postalizzazione, nelle frequenze di ritiro, nella disponibilità del servizio web e nei tempi di notificazione. Qualora l'Ufficio Giudiziario rilevi un'inadempienza comunicherà l'esito all'Amministrazione che applicherà quanto previsto all'articolo 10.
- 13.3 Al fine di consentire all'Amministrazione di verificare a livello territoriale l'andamento del servizio di cui all'art. 2, Poste dovrà trasmettere, alla fine di ogni trimestre e non oltre i primi quindici giorni lavorativi del trimestre successivo, all'indirizzo di posta elettronica "Commissione-bilaterale@giustizia.it", un foglio in formato excel contenente, per ogni Ufficio Giudiziario, le seguenti informazioni :
- numero di notifiche consegnate - ritirate;
 - numero di notifiche postalizzate;
 - percentuale di notifiche consegnate-ritirate e postalizzate entro 6 giorni lavorativi e percentuali per i tempi eccedenti;

- percentuale di notifiche che hanno originato una seconda raccomandata;
 - percentuale di atti notificati entro 3 giorni dalla data di postalizzazione e percentuali per i tempi eccedenti;
 - numero di ritiri-consegna previsti nel periodo, distintamente per la consegna degli atti e la loro restituzione per la verifica, firma e numero di ritiri effettivamente effettuati;
 - numero dei giorni lavorativi presenti nel periodo e numero di giorni lavorativi per i quali sia stato effettivamente disponibile il servizio di accesso web di cui all'articolo 6.4.
- 13.4 In caso di mancato rispetto dei termini e dei contenuti previsti nel precedente punto 13.3, l'Amministrazione centrale, sospenderà i pagamenti fino ad avvenuta trasmissione.

Art.14 (Modalità di fatturazione e di pagamento)

- 14.1 Per il servizio di cui ai precedenti articoli, Poste emetterà un'unica fattura, con cadenza mensile posticipata, in cui saranno riepilogati gli atti oggetto di notifica ritirati nel mese precedente presso ogni UNEP, di cui all'articolo 6, nel mese di riferimento indipendentemente dalla data di prima postalizzazione, di cui al medesimo articolo punto 6.3. Il dettaglio degli atti per singolo UNEP sarà fornito in allegato alla fattura emessa.
- 14.2 La documentazione di riscontro distinta per ogni Ufficio Giudiziario che abbia utilizzato il servizio, di cui al precedente articolo 13, sarà inviata ai singoli UNEP entro 10 giorni dalla spedizione della fattura. Con cadenza semestrale, se dalla verifica di tale documentazione di riscontro dovessero emergere differenze rispetto a quanto fatturato, saranno effettuati i dovuti conguagli che saranno oggetto di eventuale emissione di nota credito o di fattura.
- 14.3 Il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà effettuato dall'Amministrazione entro 90 (novanta) giorni dall'emissione della fattura, previa verifica della documentazione di riscontro di cui all'art. 13, mediante versamento sul c.c.p. n° 41028663 intestato a Poste Italiane S.p.A. - D.A.C./S.C.A. - Servizi Vari Fatturati, coordinate D07601 - 03200, precisando nella causale il riferimento indicato in fattura come "B". Eventuali

note credito di conguaglio, emesse ai sensi del punto precedente, potranno essere portate a compensazione dei pagamenti da effettuare.

14.4 La fattura dovrà essere intestata : Ministero della Giustizia - DAG

Codice Fiscale -

Via Arenula,70.

14.5 L'Amministrazione provvederà, alla fine di ogni semestre, a verificare l'effettiva quantità di volume di servizio prodotto, sulla base dei dati comunicati da Poste e dagli UNEP. Ove si dovessero riscontrare delle diminuzioni o degli aumenti rispetto al volume di servizio indicato nel precedente capitolo 12 e rapportato al semestre di riferimento, l'Amministrazione procederà, nell'ultima fattura semestrale, ad effettuare i necessari conguagli.

Art.15 (Oneri fiscali e spese contrattuali)

15.1 Sono a carico di Poste ogni spesa, imposta e/o tasse comunque inerenti la presente convenzione;

Art. 16 (garanzie)

16.1 A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi assunti con la presente convenzione Poste ha costituito un deposito cauzionale, mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, nella misura di € 350.000,00. Il deposito sarà vincolato per un periodo di tempo pari a quello della validità della presente convenzione e, comunque, fino quando non sarà data esplicita comunicazione di svincolo da parte dell'Amministrazione.

Art.17 (Revisione dei Corrispettivi)

17.1 I corrispettivi di cui all'art.12 non sono soggetti a revisioni per la durata della presente convenzione, ivi comprese le eventuali proroghe, tranne nel caso di provvedimenti tariffari stabiliti dall'Autorità di Regolamentazione in relazione ai quali

si darà corso al necessario e proporzionale adeguamento del corrispettivo di cui all'art.12.2 lett.b).

Art.18 (Risoluzione della Convenzione)

- 18.1 L'Amministrazione e Poste potranno richiedere la risoluzione della convenzione nelle ipotesi di cui all'art. 37 del D.M. 28.10.1985, con le modalità e gli effetti previsti, rispettivamente dagli artt.38, 39 e 40 del medesimo decreto;
- 18.2 L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolta la convenzione nel caso in cui le Poste per due trimestri consecutivi e senza giustificato motivo non rispettino i livelli di servizio di cui all'art.10 indipendentemente dal pagamento e dall'ammontare delle penali ovvero quando il valore delle medesime, per due trimestri consecutivi, superi il 10% del valore contrattuale annuo.
- 18.3 L'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolta la convenzione nel caso in cui, indipendentemente dai casi di cui ai precedenti punti 18.1 e 18.2, i ritardi o gli inadempimenti, imputabili a Poste, comportino il rinvio di un numero di processi pari o superiore al 10% delle richieste di notifiche avanzate dagli uffici.

Art.19 (Recesso unilaterale)

- 19.1 L'Amministrazione potrà, altresì, anche prima del termine stabilito, recedere dalla convenzione ai sensi dell'art. 1671 cod. civ., con effetto dalla comunicazione scritta a Poste, della propria volontà di recesso ferme restando, quanto alle modalità del recesso, quelle stabilite dal già citato art. 38 del D.M. 28.10.1985. In caso di recesso da parte dell'Amministrazione quest'ultima, ai sensi dell'art.1671 cod.civ., dovrà tenere indenne Poste delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.

Art. 20 (interessi per ritardato pagamento)

- 20.1 In caso di pagamento dei corrispettivi di cui all'art. 12 oltre i termini di legge, e dopo verifica da parte dell'Amministrazione del mancato rispetto di tali termini, in attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1 del Dlgs 231/2002, l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere interessi, per ritardato pagamento.

previa nota di preavviso di Poste, nella misura pari al saggio di interesse del principale strumento di finanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di finanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 2 punti percentuali.

Art.21 (Controversie)

- 21.1 Le controversie che possono eventualmente insorgere nell'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione delle disposizioni della presente Convenzione sono prese in esame per una composizione in via bonaria dall'Amministrazione e da Poste.
- 21.2 Qualora non si raggiungesse un accordo sulla questione controversa e, comunque, una volta decorsi inutilmente 60 giorni solari, a decorrere dal giorno della comunicazione della contestazione, le parti saranno libere di agire giudizialmente per la tutela dei propri diritti. Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 47 del codice civile e dell'art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente, per qualsiasi controversia relativa al presente Convenzione, è in via esclusiva quello di Roma.

Art.22(Modifiche)

- 22.1 Qualsiasi modifica alla presente convenzione ed ai relativi allegati dovrà risultare da atto scritto, accettato dalle due Parti.

Art. 23 (Responsabilità civile)

- 23.1 Poste assume in proprio responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto di Poste stessa quanto dell'Ufficio Giudiziario o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze altre inadempienze attinenti all'erogazione del servizio di cui all'art.2, ovvero ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di ditte subappaltanti di Poste.

Art. 24 (diritti di proprietà)

- 24.1 Poste resta unico proprietario delle infrastrutture, delle apparecchiature e di ogni materiale ed applicazione sviluppati per la fornitura del servizio di cui all'art. 2.

Art. 25(comunicazioni)

25.1 Tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi :

- per Poste: Poste Italiane S.p.A. CNSO - Commerciale Business PUB-AMM -
Vendita PUBBL. AMM. Centrale Viale Europa 190 00144 Roma;


- per l'Amministrazione: Dipartimento degli Affari di Giustizia Via Arenula.70-
00100 Roma.

25.2 Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla conferma dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal ricevimento, ovvero nel caso in cui la lettera confermi una precedente comunicazione a mezzo telefax, al momento della spedizione. Le variazioni degli indirizzi e dei dati di cui sopra saranno effettuate con le stesse modalità di cui sopra.

Per Poste




Per l'Amministrazione



Ai sensi ed effetti di cui all'art. 1341, comma 2 c.c., viene approvato e confermato, mediante l'apposizione delle firme delle parti, il contenuto integrale degli artt. 19 e 21 della presente convenzione inerenti, rispettivamente, il recesso unilaterale e le controversie.

Per Poste



Per l'Amministrazione

